

A cura di *Deborah Di Rosa*

# Donatori e studenti: assenze retribuite e altri diritti

Categoria: **Previdenza e lavoro**  
Sottocategoria: **Varie**

La legge prevede alcuni casi in cui l'assenza del lavoratore, oltre ad essere giustificata, è anche retribuita. Vengono dunque mantenuti i diritti non soltanto alla retribuzione, ma anche alla contribuzione e, in alcuni casi, il relativo onere viene trasferito in capo all'INPS, tramite conguaglio delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro.

Alcune di queste fattispecie sono regolate ed integrate dalla contrattazione collettiva, arrivando a prevedere anche il divieto di licenziamento del lavoratore che ne fruisce e la possibilità di ottenere l'anticipazione del TFR. Vediamo in dettaglio tutte le tutele previste e le regole per l'applicazione delle stesse.

## Di cosa si tratta?

<b>Premessa</b> .....	2
<b>Donatori di sangue</b> .....	2
<b>Donatori di midollo osseo</b> .....	4
<b>Lavoratori studenti</b> .....	5
<b>Congedi per formazione</b> .....	6
<b>Allegato 1</b>	
L'Esperto risponde.....	8
<b>Allegato 2</b>	
Tavola Sinottica .....	9


**Premessa**

I lavoratori subordinati possono fruire di permessi retribuiti e congedi non retribuiti per motivi personali specificatamente previsti dalla Legge. Durante l'assenza i lavoratori conservano il posto di lavoro e al termine del periodo hanno diritto, salvo rinuncia espressa, di rientrare nella medesima unità produttiva o altra ubicata nello stesso comune e di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

Per quanto riguarda i permessi spettanti per la formazione, la legge delinea i tratti principali delle tutele, ma frequentemente sono i contratti collettivi ad intervenire implementando tale disciplina.

**Donatori di sangue**

I lavoratori che donano il sangue per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 ore decorrente dal momento in cui si sono assentati dal lavoro con corresponsione della normale retribuzione, da assoggettarsi a ritenute fiscali ma non anche a contribuzione previdenziale.



L'effettuazione della donazione deve essere certificata al datore di lavoro dalla struttura trasfusionale che l'ha effettuata.

In caso di inidoneità alla donazione è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure.

Ai fini del riconoscimento della giornata di riposo e della normale retribuzione, i certificati relativi alle prestazioni effettuate sono rilasciati al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate.

Il trattamento economico, che compete a tutti i lavoratori subordinati viene corrisposto direttamente dal datore di lavoro che, entro il mese successivo alla donazione, può richiederne all'INPS il rimborso da effettuarsi tramite conguaglio nel flusso UniEmens individuale.





A tal fine, nella denuncia contributiva, è necessaria indicare:

- nell'elemento «CausaleRecMal» di «MalACredAltre» il codice "S110" (o il codice "S111" in caso di conguaglio delle differenze per donazione sangue a seguito di un aumento delle retribuzioni disposto dai contratti collettivi con efficacia retroattiva);
- nell'elemento «ImportoRecMal» la somma posta a conguaglio.

Eventuali importi dovuti a seguito di rideterminazione in diminuzione dell'indennità devono essere evidenziati nell'elemento «MalADebito», indicando il codice "E791" nell'elemento «CausaleVersMal» e la somma posta a conguaglio nell'elemento «ImportoVersMal».

L'INPS ha fornito le istruzioni operative per la erogazione, ai lavoratori dipendenti del settore privato, del contributo previsto in caso di inidoneità alla donazione di sangue:

a partire dalle denunce con competenza gennaio 2017, i datori di lavoro devono valorizzare l'assenza, mediante l'utilizzo del nuovo "CodiceEvento" IDS.

Per il conguaglio della indennità da parte del datore di lavoro che ha anticipato la stessa al lavoratore, relativa al periodo di assenza in oggetto, deve essere valorizzato nell'elemento "MalACredAltre", "CausaleRecMal", il nuovo codice causale "S114" avente il significato di "Indennità per assenza oraria riferita al tempo necessario all'accertamento di inidoneità alla donazione sangue"; nell'elemento "ImportoRecMal" il relativo importo.



### ⇒ Esempio di calcolo

Un lavoratore ha il seguente orario di lavoro: 8:30-12:30 e 13:30-17:30, da lunedì a venerdì:

- assenza dal lavoro alle 8:30 di lunedì: il lavoratore deve rientrare alle 8:30 di martedì e gli sono riconosciute otto ore di permesso retribuito;
- donazione sangue il sabato alle ore 13:00: le 24 ore scadono alle 13:00 di domenica, non è pertanto concesso alcun permesso;
- assenza dal lavoro alle ore 16:00 di venerdì: il lavoratore ha diritto a un'ora e mezza di permesso retribuito per la giornata di venerdì;
- assenza dal lavoro alle ore 16:00 di giovedì: il lavoratore - dovendo rientrare al lavoro alle ore 16 di venerdì - ha diritto a un'ora e mezza di permesso retribuito per la giornata di giovedì e a 6 ore e mezza per la giornata di venerdì.

**Donatori di midollo osseo**

I lavoratori dipendenti donatori di midollo osseo hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente ad effettuare:

il prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;

i prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;

l'accertamento dell'idoneità alla donazione.

Il donatore ha diritto a conservare la "normale retribuzione" per le giornate di degenza ospedaliera occorrenti per il prelievo del sangue midollare e per le successive giornate di convalescenza che saranno ritenute necessarie dall'equipe medica che ha effettuato il trapianto ai fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore stesso.



**Nota bene**

Per "normale retribuzione" si intende la retribuzione che sarebbe stata corrisposta al lavoratore/donatore qualora avesse prestato la normale attività lavorativa.

Il datore di lavoro, a sua volta, può richiedere all'INPS il rimborso delle retribuzioni corrisposte.

L'indennità di cui trattasi spetta al donatore anche per le ore di permesso necessarie per gli accertamenti ed i prelievi preliminari, anche nel caso in cui a tali atti non abbia fatto seguito la donazione.

La misura dell'indennità si determina con gli stessi criteri con cui si determina la retribuzione corrisposta ai lavoratori assenti per donazione di sangue.

I datori di lavoro tenuti alla denuncia contributiva devono porre a conguaglio nel flusso UniEmens individuale le indennità anticipate ai donatori di midollo osseo con i contributi e le altre somme dovute all'INPS con la denuncia di competenza del mese in cui sono state corrisposte le indennità medesime o con quella del mese successivo.

Ai fini del conguaglio della presente indennità, i datori di lavoro devono farsi consegnare dal donatore specifica certificazione sanitaria rilasciata dalle strutture ospedaliere ovvero dai Centri trasfusionali autorizzati che hanno reso le prestazioni sanitarie inerenti alla procedura della donazione.



Per le operazioni di conguaglio dell'indennità i datori di lavoro devono riportare nell'elemento «CausaleRecMal» di «MalACredAltre» uno dei seguenti codici:

- S112: Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52;
- S113: Differenza indennità donatori midollo osseo.

Indicare nell'elemento «ImportoRecMal» di «MalACredAltre» la somma posta a conguaglio.

Eventuali importi dovuti a seguito di rideterminazione in diminuzione dell'indennità devono essere evidenziati nell'elemento «MalADebito», indicando il codice "E790" nell'elemento «CausaleVersMal» e la somma posta a conguaglio nell'elemento «ImportoVersMal».

### Lavoratori studenti

I lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statale, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, nonché coloro che frequentano i corsi di formazione professionale di cui alla L. 28 dicembre 1978, n. 845, hanno diritto:

- ✓ a fruire di permessi retribuiti per il giorno o i giorni in cui si svolgono le prove di esame;
- ✓ a non essere chiamati a prestare lavoro straordinario durante i riposi settimanali;
- ✓ all'inserimento nel turno che agevoli la frequenza ai corsi per la preparazione agli esami nel caso di aziende che organizzino il lavoro su più turni.



**Nota bene**

Ai lavoratori studenti che seguono corsi universitari la legge attribuisce invece soltanto il diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per l'effettuazione degli esami.


La contrattazione collettiva, assieme a condizioni di miglior favore per i lavoratori studenti, contiene spesso il riconoscimento di ulteriori permessi per i lavoratori che, desiderando arricchire il proprio patrimonio culturale e professionale, partecipano a corsi diversi da quelli considerati dall'art. 10 della L. n. 300/1970 per la tutela dei lavoratori studenti.

Il datore di lavoro può chiedere ai lavoratori interessati alle agevolazioni la produzione dei certificati di iscrizione e frequenza ai corsi e partecipazione agli esami.

### Congedi per formazione

La L. n. 53/2000 istituisce i congedi per la formazione, finalizzati al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle svolte o finanziate dal datore di lavoro.

A tal riguardo, i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.



Il periodo non è computabile nell'anzianità di servizio ed il dipendente può procedere al riscatto o alla prosecuzione volontaria. Tale periodo non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.



Il datore di lavoro ha comunque il diritto di non accogliere o differire l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative.

Inoltre è prevista, in concomitanza con la fruizione di questa tipologia di congedo, la possibilità di conseguire un'anticipazione del T.F.R. o delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi.

Al fine di migliorare le competenze e conoscenze professionali è riconosciuto ai lavoratori e ai non occupati, il diritto di proseguire percorsi di formazione per tutto l'arco della vita.

Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa che consenta percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo.



La formazione può essere il frutto di una libera scelta del lavoratore o essere invece predisposta dall'azienda, attraverso piani formativi aziendali e territoriali, finanziati attraverso il fondo interprofessionale per la formazione continua.

Il monte ore da destinare a tali congedi, i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e la retribuzione relativa alla partecipazione ai percorsi formativi, viene demandata alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.



Il lavoratore o la lavoratrice che fruiscono dei congedi per la formazione, possono richiedere, previa comunicazione al datore di lavoro, il prolungamento del rapporto di lavoro per un periodo corrispondente a quello di congedo, anche in deroga alle disposizioni relative all'età di pensionamento obbligatoria.

**Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione di tale congedo è nullo.**

**Allegato 1****L'Esperto risponde...****Oggetto:** Trattamenti pensionistici a confronto**QUESITO**

**Come devono operare i datori di lavoro agricolo per il recupero della retribuzione erogata agli operai in caso di donazione di sangue? E per quanto riguarda i datori di lavoro domestico?**

**SOLUZIONE**

I datori di lavoro tenuti ad anticipare agli operai agricoli a tempo indeterminato le indennità per donazione sangue, possono portare in compensazione le retribuzioni corrisposte al lavoratore risultato inidoneo alla donazione, con i contributi dovuti all'Inps.

La compensazione degli importi versati deve essere effettuata mediante la presentazione della dichiarazione trimestrale DMAG relativa al periodo in cui si colloca l'evento. Nel caso di lavoratore risultato inidoneo alla donazione, se il permesso è orario nel campo "ore" bisognerà anche indicare il numero delle ore", riferita alle lettere: T (donazione midollo) o S (donazione sangue).

Il datore di lavoro che non è tenuto alla presentazione della denuncia contributiva, può ottenere il rimborso della retribuzione erogata al lavoratore per le giornate di permessi per donazione di sangue tramite una apposita procedura telematica.

Il servizio è disponibile sul sito dell'Inps nella sezione SERVIZI ON LINE attraverso il seguente percorso: Aziende, consulenti e professionisti e successivamente "Donazione Sangue, Midollo, Soccorso alpino", Rimborso retribuzione, Donazione sangue.

Per l'invio della domanda il datore di lavoro dovrà compilare una serie di pannelli nei quali dovranno essere riportate le informazioni necessarie alla presentazione della domanda. Nella sezione modalità di pagamento, deve definire le modalità di pagamento e, nel caso di accredito su conto corrente, bancario o postale, dovrà digitare anche il codice IBAN. Effettuato l'invio, il richiedente potrà stampare la ricevuta di presentazione della domanda.



**Allegato 2****Tavola Sinottica****Premessa**

- I lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire di alcuni particolari tipologie di permessi utili a consentire lo svolgimento di specifiche attività che riguardano la sfera personale del soggetto. E' il caso dei permessi spettanti ai donatori, di sangue o midollo osseo, e ai lavoratori che studiano o comunque seguono percorsi di formazione. Vediamo in dettaglio cosa prevede la legge.

**Donatori di sangue**

- Tutti i lavoratori subordinati che donano gratuitamente il sangue hanno diritto ad un permesso retribuito per l'intera giornata lavorativa in cui effettuano la donazione. La retribuzione copre solo le ore di lavoro effettivamente non prestate, mentre i contributi previdenziali relativi ai giorni di assenza sono accreditati tramite contribuzione figurativa.
- Il datore di lavoro che anticipa la retribuzione posta a carico dell'INPS, può chiedere il rimborso attraverso il flusso UnieEmens, entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue.

**Donatori di midollo osseo**

- I lavoratori dipendenti che donano gratuitamente il midollo osseo hanno diritto a permessi retribuiti per l'espletamento degli atti preliminari alla donazione, per la donazione stessa e per i giorni successivi di convalescenza.
- La donazione può essere effettuata una sola volta nella vita. L'indennità, posta a carico dell'INPS, è equivalente alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta se avesse prestato la normale attività lavorativa.

**Lavoratori studenti**

- La generalità dei lavoratori dipendenti può usufruire di permessi o particolari agevolazioni per la realizzazione del diritto allo studio, allo scopo di elevare la propria cultura e di sviluppare le capacità professionali. La materia è regolata nelle sue linee fondamentali dalla legge, mentre la contrattazione collettiva apporta dei miglioramenti alla disciplina legale.

**Congedi per formazione**

- Sono inoltre previsti specifici congedi per la frequenza di corsi di istruzione e formazione proposti dal datore di lavoro o estranei al rapporto di lavoro.

**Riferimenti normativi**

- Art. 1, L. n. 584/1967;
- Artt. 1 e 3, D.M. 8 aprile 1968;
- Art. 2, L. n. 584/1967;
- Art. 8, L. n. 219/2005;
- Art. 8, comma 2, legge n. 219/2005;
- INPS Circ. n. 29/2017;
- Art. 5 della Legge n. 52/2001;
- Art. 5, comma 2, L. n. 52/2001;
- Dell'art. 10, L. n. 300/1970;
- INPS Circ. n. 134374/1981;
- INPS Circ. n. 134367/1981.